SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 15 novembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 252

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. **189**.

Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, occorre procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione di enti ed organismi pubblici statali nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto che non è possibile prevedere la fusione, la trasformazione o la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, attesi i peculiari compiti alla struttura attribuiti dal decreto legislativo n.213 del 2006, di attuazione della direttiva 2003/42;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo secondo i criteri stabiliti dalle lettere *d)* ed *h)* del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il collegio, composto da tre membri;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.

4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un

supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo è designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.

Art. 3.

Competenze degli organi dell'Agenzia

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.

2. Il presidente inoltre:

a) sovrintende al coordinamento dell'attività investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;

b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonché, sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

c) può accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica;

d) mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità nazionali e straniere;

e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

3. Il collegio provvede, in particolare a:

a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;

b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;

c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;

d) approvare i bilanci dell'Agenzia;

e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;

f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 4.

Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale è scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio.

2. Il direttore generale è a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.

3. Il direttore generale, inoltre:

a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;

b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;

c) coordina l'attività degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;

d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;

e) dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, svolge attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio.

4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.

Art. 5.

Stato giuridico

1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.

2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.

4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.

5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.

2. In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera *h)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle riduzioni operate ai sensi dell'articolo. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 288

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione ,delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

L'art. 87 della Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle, norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta testo dell'art. 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché, dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesi perla logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14.».

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici, con una dotazione organica, inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti, la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate, da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede, a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza dél Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 17 *(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti)* — 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino".

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".».

— Si riporta il testo dell'art. 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «Art. 10-*bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi")*. — 1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti" si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".».

Note all'art. 3:

— Si riporta il, testo del comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994): «4. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:

a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università e di altri enti pubblici di ricerca;

b) assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali

può inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonché, in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;

c) può delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del già citato decreto legislativo n. 66 del 1999: «Art. 10 *(Compiti degli investigatori incaricati)*. — 1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura penale, gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:

a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonché agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;

b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;

c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;

d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;

e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8-*bis*, del già citato decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: «8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento, della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 66 del 1999, come modificato dal presente regolamento: «Art. 8 *(Personale)* — 1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unità, secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto.

2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano, le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi è selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e può essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia è coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacità e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verrà data priorità al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti. Le unità destinate ai compiti investigativi possono altresì essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Al personale dell'Agenzia è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

8. L'Agenzia può avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonché di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.».

10G0210

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010 è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da forti piogge, grandinate e trombe d'aria;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato alcuni feriti, danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture, con grave rischio di ripercussione sul tessuto sociale, economico e produttivo delle zone interessate;

Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note della Regione Molise del 28 luglio e del 15 settembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13212

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 2010.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga, millesimo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18.3.1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20.4.1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10.12.2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29.1.2010, n. 7700, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10.2.2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga, millesimo 2010;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20 della serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga, millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29.1.2010, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 novembre 2010.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 40.000,00 pari a n. 2.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 16 maggio 2011, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 e di Piazza G. Verdi 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo una delle modalità di seguito descritte:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità, con l'opzione per ulteriori 100 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 248,00

da 101 a 200 unità € 243,04

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. avverrà al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministerodell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento, saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A13661

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Mediazioni e Arbitrati Società a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 19 maggio 2010 prot. m. dg DAG, 20 maggio 2010 n. 71621.E, 10 agosto 2010 prot. m. dg DAG, 19 agosto 2010 n. 110412.E e 8 settembre 2010 prot. m. dg DAG, 9 settembre 2010 n. 115162.E, con le quali il dott. Morando Sebastiano, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 3 gennaio 1957, in qualità di legale rappresentante della società «Mediazioni e arbitrati società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, via Boezio n. 6, codice fiscale e partita IVA 10911331006, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Mediazioni e arbitrati società a responsabilità limitata» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di quattro sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Roma, via degli Scipioni n. 245 (presso Associazione terapia cognitiva), Roma, via Cicerone n. 55 (presso Hotel Cicerone), Roma, via Chelini n. 41 (presso Hotel Ritz), Roma, via A.G. Barrili n. 42 (presso Asianews.it);

che i formatori nelle persone di:

prof. Barenghi Andrea, nato a Roma il 29 ottobre 1964;

avv. Brugnoletti Massimiliano, nato a Viterbo il 25 febbraio 1962;

dott. Bucarelli Andrea Filippo, nato a Roma il 1° novembre 1963;

avv. Calabrò Roberta, nata a Catania il 6 luglio 1964,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Mediazioni e arbitrati società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, via Boezio n. 6, codice fiscale e partita IVA 10911331006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12980

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2010.

Modifica del PDG 7 ottobre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società a responsabilità limitata «Centro internazionale di Alti Studi Universitari – C.I.A.S.U. s.c.r.l.», in Fasano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 7/10/2009 di accreditamento della società a responsabilità limitata «Centro internazionale di alti studi universitari - C.I.A.S.U. s.c.r.l.», con sede legale in Fasano (Brindisi), presso Masseria Giardinelli, codice fiscale e partita IVA 01680590740, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 17 maggio 2010 prot. m. dg. DAG, 24 maggio 2010 n. 73212.E, 6 settembre 2010 prot. m. dg. DAG, 16 settembre 2010 n. 117650.E e 6 settembre 2010 prot. m. dg. DAG, 17 settembre 2010 n. 118186.E, con le quali il prof. ing. Carlo Mongelli, nato a Bari il 30 giugno 1948, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Centro internazionale di alti studi universitari - C.I.A.S.U. s.c.r.l.», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Chiaia Noya Giuseppe, nato a Bari il 17 maggio 1963;

prof. Miccolis Giuseppe, nato a Bari il 31 ottobre 1960,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del PDG 7/10/2009 di accreditamento della società a responsabilità limitata «Centro internazionale di alti studi universitari - C.I.A.S.U. s.c.r.l.», con sede legale in Fasano (Brindisi), presso Masseria Giardinelli, codice fiscale e partita IVA 01680590740, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: avv. Chiaia Noya Giuseppe, nato a Bari il 17 maggio 1963 e prof. Miccolis Giuseppe, nato a Bari il 31 ottobre 1960.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Denis Christelle, Corinne, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Denis Christelle, Corinne cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Certificate d'aptitude Professionelle en Estetique - Cosmetique: conseils et vente» conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinato al superamento di una misura compensativa, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto dal percorso formativo francese rispetto alla formazione italiana, differenza peraltro non compensata dall'esperienza professionale, si è ritenuto necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota del 26 febbraio 2010, con la quale la sig. ra Denis Christelle, Corinne esercitando il diritto di opzione di cui all'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, ha scelto quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto che per la realizzazione della prova d'esame, con D.D. n. 74/I/2010 ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/2007, è stato chiesto alla regione Lazio, ove la richiedente è residente, di effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla regione stessa, al fine ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della provincia di Roma n. 97 del 23 luglio 2010 attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Certificate d'aptitude Professionelle en Estetique - Cosmetique: conseils et vente», rilasciato dal Ministero della istruzione nazionale francese, in data 5 luglio 2007 alla sig.ra Denis Christelle, Corinne, nata a Creteil (Francia) il 29 settembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A12808

DECRETO 19 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. u3225/10 del 19 ottobre 2010 di Confindustria Bergamo - Unione degli industriali della provincia, con la quale è stato designato in sostituzione del dott. Luigi Degan componente effettivo il dott. Alberto Tattoli, funzionario della predetta Associazione;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alberto Tattoli, funzionario di Confindustria Bergamo - Unione degli industriali della provincia, con sede in Bergamo, Via G. Camozzi, 70, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Luigi Degan.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 19 ottobre 2010

Il dirigente provinciale: SIMONELLI

10A13267

DECRETO 21 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato INPS di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto il decreto direttoriale n. 1/17115 del 17 settembre 2010, con il quale veniva ricostituito il Comitato provinciale INPS di Pesaro, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970 ed alla legge n. 88 del 9 marzo 1989 - art. 44;

Preso atto di quanto contenuto nella nota del 12 ottobre 2010 inviata dalla Confagricoltura di Pesaro, con la quale l'avv. Mariotti Giuseppe, componente effettivo in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno alla Speciale commissione coltivatori diretti del Comitato INPS, risulta dimissionario ed il sig. Polverari Fulvio viene nominato in sua vece;

Decreta;

Il sig. Polverari Fulvio - S. Andrea di Suasa, piazza La Penna, 1, viene nominato componente effettivo in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno alla Speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato INPS in sostituzione dell'avv. Mariotti Giuseppe.

Pesaro, 21 ottobre 2010

Il direttore provinciale: SABBATUCCI

10A13211

DECRETO 22 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS della provincia di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Vista la nota del 18 ottobre 2010 con la quale il dott. Donnini Giorgio rassegna le proprie dimissioni da componente del Comitato provinciale INPS per la Federazione provinciale Coldiretti di Lecce;

Vista la nota prot. n. 726 del 18 ottobre 2010 con cui si segnala in sua sostituzione il dott. Pano Claudio che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;

Decreta:

Il dott. Pano Claudio, nato a Nardò il 10 febbraio 1961 e domiciliato in Nardo, via R. Pazienza n. 62 - C.F. PNA CLD 61B10 F842Z, è nominato componente del Comitato provinciale INPS in sostituzione del dott. Donnini Giorgio, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecce, 22 ottobre 2010

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

10A13268

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle d'Itria».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la

modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 12 settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Valle d'Itria» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Valle d'Itria»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Valle d'Itria» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Valle d'Itria», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 12 settembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica Tipica «Valle d'Itria», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Valle d'Itria» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Valle d'Itria» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “VALLE D’ITRIA”.

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Greco b.;
Greco bianco b. ;
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;
Malvasia bianca b. (da Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia);
Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;

Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Pampanuto b.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico b.;
Pampanuto b.:
Petit Verdot n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g .;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n.;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.;
Vermentino b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica “Valle d’Itria” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito, e novello.

Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia tardiva.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura di vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art.1, comma 1, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol per i bianchi;
10,50% vol per i rosati;
11,00% vol per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" passito e uve stramature è consentito un leggero appassimento anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Valle d'Itria" bianco 10,50% vol;
"Valle d'Itria" rosso 11,50% vol;
"Valle d'Itria" rosato 11,00% vol;
"Valle d'Itria" novello 11,00% vol;
"Valle d'Itria" passito secondo la vigente normativa.
“Valle d'Itria” da uve stramature 15,0% vol

I vini a indicazione geografica tipica “Valle d'Itria”, frizzante e spumante, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Articolo 7

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Valle d’Itria” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALLE D'ITRIA BIANCO	C006	X	888	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	888	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO FRIZZANTE	C006	X	888	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO PASSITO	C006	X	888	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO SPUMANTE	C006	X	888	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA ROSSO	C006	X	999	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA ROSSO DA UVE STRAMATURE	C006	X	999	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA ROSSO FRIZZANTE	C006	X	999	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA ROSSO NOVELLO	C006	X	999	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA ROSSO PASSITO	C006	X	999	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA ROSATO	C006	X	999	3	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA ROSATO FRIZZANTE	C006	X	999	3	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA ROSATO NOVELLO	C006	X	999	3	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA AGLIANICO	C006	X	002	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA AGLIANICO DA UVE STRAMATURE	C006	X	002	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA AGLIANICO FRIZZANTE	C006	X	002	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA AGLIANICO NOVELLO	C006	X	002	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA AGLIANICO PASSITO	C006	X	002	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA ALEATICO	C006	X	009	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA ALEATICO DA UVE STRAMATURE	C006	X	009	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA ALEATICO FRIZZANTE	C006	X	009	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA ALEATICO NOVELLO	C006	X	009	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA ALEATICO PASSITO	C006	X	009	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BARBERA N.	C006	X	019	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BARBERA N. DA UVE STRAMATURE	C006	X	019	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA BARBERA N. FRIZZANTE	C006	X	019	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA BARBERA N. NOVELLO	C006	X	019	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BARBERA N. PASSITO	C006	X	019	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO D'ALESSANO	C006	X	028	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO D'ALESSANO DA UVE STRAMATURE	C006	X	028	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO D'ALESSANO FRIZZANTE	C006	X	028	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO D'ALESSANO PASSITO	C006	X	028	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BIANCO D'ALESSANO SPUMANTE	C006	X	028	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO BIANCO	C006	X	032	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	032	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C006	X	032	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO BIANCO PASSITO	C006	X	032	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO BIANCO	C006	X	032	1	X	X	B	0	X

SPUMANTE									
VALLE D'ITRIA BOMBINO NERO	C006	X	033	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO NERO DA UVE STRAMATURE	C006	X	033	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO NERO FRIZZANTE	C006	X	033	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO NERO NOVELLO	C006	X	033	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA BOMBINO NERO PASSITO	C006	X	033	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET FRANC	C006	X	042	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET FRANC DA UVE STRAMATURE	C006	X	042	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C006	X	042	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET FRANC NOVELLO	C006	X	042	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET FRANC PASSITO	C006	X	042	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET SAUVIGNON	C006	X	043	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C006	X	043	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C006	X	043	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C006	X	043	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C006	X	043	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CHARDONNAY	C006	X	298	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CHARDONNAY DA UVE STRAMATURE	C006	X	298	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA CHARDONNAY FRIZZANTE	C006	X	298	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA CHARDONNAY PASSITO	C006	X	298	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA CHARDONNAY SPUMANTE	C006	X	298	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA FALANGHINA	C006	X	079	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA FALANGHINA DA UVE STRAMATURE	C006	X	079	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA FALANGHINA FRIZZANTE	C006	X	079	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA FALANGHINA PASSITO	C006	X	079	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA FALANGHINA SPUMANTE	C006	X	079	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA FIANO	C006	X	081	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA FIANO DA UVE STRAMATURE	C006	X	081	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA FIANO FRIZZANTE	C006	X	081	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA FIANO PASSITO	C006	X	081	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA FIANO SPUMANTE	C006	X	081	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO	C006	X	097	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO DA UVE STRAMATURE	C006	X	097	1	F	X	L	0	X

VALLE D'ITRIA GRECO FRIZZANTE	C006	X	097	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO PASSITO	C006	X	097	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO SPUMANTE	C006	X	097	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO BIANCO	C006	X	098	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	098	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO BIANCO FRIZZANTE	C006	X	098	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO BIANCO PASSITO	C006	X	098	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA GRECO BIANCO SPUMANTE	C006	X	098	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA INCROCIO MANZONI 6.0.13	C006	X	299	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 DA UVE STRAMATURE	C006	X	299	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 FRIZZANTE	C006	X	299	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 PASSITO	C006	X	299	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA INCROCIO MANZONI 6.0.13 SPUMANTE	C006	X	299	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA LAMBRUSCO	C006	X	117	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA LAMBRUSCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	117	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA LAMBRUSCO FRIZZANTE	C006	X	117	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA LAMBRUSCO NOVELLO	C006	X	117	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA LAMBRUSCO PASSITO	C006	X	117	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALBECH	C006	X	127	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALBECH DA UVE STRAMATURE	C006	X	127	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA MALBECH FRIZZANTE	C006	X	127	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA MALBECH NOVELLO	C006	X	127	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALBECH PASSITO	C006	X	127	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA B.	C006	X	MAB	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA B. DA UVE STRAMATURE	C006	X	MAB	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA B. FRIZZANTE	C006	X	MAB	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA B. PASSITO	C006	X	MAB	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA B. SPUMANTE	C006	X	MAB	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA N.	C006	X	MAN	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA N. DA UVE STRAMATURE	C006	X	MAN	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA N. FRIZZANTE	C006	X	MAN	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA N. NOVELLO	C006	X	MAN	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA N. PASSITO	C006	X	MAN	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MERLOT	C006	X	146	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MERLOT DA UVE STRAMATURE	C006	X	146	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA MERLOT FRIZZANTE	C006	X	146	2	X	X	F	0	X

VALLE D'ITRIA MERLOT NOVELLO	C006	X	146	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MERLOT PASSITO	C006	X	146	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MONTONICO BIANCO	C006	X	151	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MONTONICO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	151	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C006	X	151	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA MONTONICO BIANCO PASSITO	C006	X	151	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MONTONICO BIANCO SPUMANTE	C006	X	151	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATELLO SELVATICO	C006	X	307	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATELLO SELVATICO DA UVE STRAMATURE	C006	X	307	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATELLO SELVATICO FRIZZANTE	C006	X	307	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATELLO SELVATICO PASSITO	C006	X	307	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATELLO SELVATICO SPUMANTE	C006	X	307	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATO BIANCO	C006	X	153	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	153	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C006	X	153	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATO BIANCO PASSITO	C006	X	153	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MOSCATO BIANCO SPUMANTE	C006	X	153	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA NEGRO AMARO	C006	X	163	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA NEGRO AMARO DA UVE STRAMATURE	C006	X	163	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA NEGRO AMARO FRIZZANTE	C006	X	163	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA NEGRO AMARO NOVELLO	C006	X	163	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA NEGRO AMARO PASSITO	C006	X	163	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO	C006	X	361	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO DA UVE STRAMATURE	C006	X	361	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO FRIZZANTE	C006	X	361	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO NOVELLO	C006	X	361	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO PASSITO	C006	X	361	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA NOTARDOMENICO	C006	X	174	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA NOTARDOMENICO DA UVE STRAMATURE	C006	X	174	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA NOTARDOMENICO FRIZZANTE	C006	X	174	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA NOTARDOMENICO NOVELLO	C006	X	174	2	C	X	E	0	X

VALLE D'ITRIA NOTARDOMENICO PASSITO	C006	X	174	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PAMPANUTO	C006	X	179	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PAMPANUTO DA UVE STRAMATURE	C006	X	179	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA PAMPANUTO FRIZZANTE	C006	X	179	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA PAMPANUTO PASSITO	C006	X	179	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PAMPANUTO SPUMANTE	C006	X	179	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA PETIT VERDOT	C006	X	335	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PETIT VERDOT DA UVE STRAMATURE	C006	X	335	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA PETIT VERDOT FRIZZANTE	C006	X	335	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA PETIT VERDOT NOVELLO	C006	X	335	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PETIT VERDOT PASSITO	C006	X	335	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT BIANCO	C006	X	193	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT BIANCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	193	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C006	X	193	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT BIANCO PASSITO	C006	X	193	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT BIANCO SPUMANTE	C006	X	193	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT GRIGIO	C006	X	194	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT GRIGIO DA UVE STRAMATURE	C006	X	194	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C006	X	194	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT GRIGIO PASSITO	C006	X	194	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT GRIGIO SPUMANTE	C006	X	194	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT NERO	C006	X	195	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT NERO DA UVE STRAMATURE	C006	X	195	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT NERO FRIZZANTE	C006	X	195	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT NERO NOVELLO	C006	X	195	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PINOT NERO PASSITO	C006	X	195	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PRIMITIVO	C006	X	199	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PRIMITIVO DA UVE STRAMATURE	C006	X	199	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA PRIMITIVO FRIZZANTE	C006	X	199	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA PRIMITIVO NOVELLO	C006	X	199	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA PRIMITIVO PASSITO	C006	X	199	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C006	X	205	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C006	X	205	2	F	X	L	0	X

VALLE D'ITRIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C006	X	205	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C006	X	205	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PASSITO	C006	X	205	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING ITALICO	C006	X	209	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING ITALICO DA UVE STRAMATURE	C006	X	209	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C006	X	209	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING ITALICO PASSITO	C006	X	209	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING ITALICO SPUMANTE	C006	X	209	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING RENANO	C006	X	210	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING RENANO DA UVE STRAMATURE	C006	X	210	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING RENANO FRIZZANTE	C006	X	210	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING RENANO PASSITO	C006	X	210	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA RIESLING RENANO SPUMANTE	C006	X	210	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA SANGIOVESE	C006	X	218	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SANGIOVESE DA UVE STRAMATURE	C006	X	218	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA SANGIOVESE FRIZZANTE	C006	X	218	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA SANGIOVESE NOVELLO	C006	X	218	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SANGIOVESE PASSITO	C006	X	218	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SAUVIGNON	C006	X	221	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C006	X	221	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA SAUVIGNON FRIZZANTE	C006	X	221	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA SAUVIGNON PASSITO	C006	X	221	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SAUVIGNON SPUMANTE	C006	X	221	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA SEMILLON	C006	X	227	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SEMILLON DA UVE STRAMATURE	C006	X	227	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA SEMILLON FRIZZANTE	C006	X	227	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA SEMILLON PASSITO	C006	X	227	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SEMILLON SPUMANTE	C006	X	227	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA SUSUMANIELLO	C006	X	229	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SUSUMANIELLO DA UVE STRAMATURE	C006	X	229	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA SUSUMANIELLO FRIZZANTE	C006	X	229	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA SUSUMANIELLO NOVELLO	C006	X	229	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SUSUMANIELLO PASSITO	C006	X	229	2	D	X	E	0	X

VALLE D'ITRIA SYLVANER VERDE	C006	X	230	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SYLVANER VERDE DA UVE STRAMATURE	C006	X	230	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C006	X	230	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA SYLVANER VERDE PASSITO	C006	X	230	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SYLVANER VERDE SPUMANTE	C006	X	230	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA SYRAH	C006	X	231	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SYRAH DA UVE STRAMATURE	C006	X	231	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA SYRAH FRIZZANTE	C006	X	231	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA SYRAH NOVELLO	C006	X	231	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA SYRAH PASSITO	C006	X	231	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA UVA DI TROIA	C006	X	247	2	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA UVA DI TROIA DA UVE STRAMATURE	C006	X	247	2	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA UVA DI TROIA FRIZZANTE	C006	X	247	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA UVA DI TROIA NOVELLO	C006	X	247	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA UVA DI TROIA PASSITO	C006	X	247	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA VERDECA	C006	X	252	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA VERDECA DA UVE STRAMATURE	C006	X	252	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA VERDECA FRIZZANTE	C006	X	252	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA VERDECA PASSITO	C006	X	252	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA VERDECA SPUMANTE	C006	X	252	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA VERDICCHIO BIANCO	C006	X	254	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA VERDICCHIO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C006	X	254	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA VERDICCHIO BIANCO FRIZZANTE	C006	X	254	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA VERDICCHIO BIANCO PASSITO	C006	X	254	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA VERDICCHIO BIANCO SPUMANTE	C006	X	254	1	X	X	B	0	X
VALLE D'ITRIA VERMENTINO B.	C006	X	258	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA VERMENTINO B. DA UVE STRAMATURE	C006	X	258	1	F	X	L	0	X
VALLE D'ITRIA VERMENTINO B. FRIZZANTE	C006	X	258	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA VERMENTINO B. PASSITO	C006	X	258	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA VERMENTINO B. SPUMANTE	C006	X	258	1	X	X	B	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
VALLE D'ITRIA IMPIGNO	C006	X	107	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA IMPIGNO FRIZZANTE	C006	X	107	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA IMPIGNO PASSITO	C006	X	107	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA NERA	C006	X	128	2	X	X	E	0	X

VALLE D'ITRIA MALVASIA NERA FRIZZANTE	C006	X	128	2	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA NERA NOVELLO	C006	X	128	2	C	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA MALVASIA NERA PASSITO	C006	X	128	2	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO	C006	X	TRE	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO FRIZZANTE	C006	X	TRE	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO PASSITO	C006	X	TRE	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO	C006	X	244	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO FRIZZANTE	C006	X	244	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO PASSITO	C006	X	244	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO GIALLO	C006	X	240	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C006	X	240	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO GIALLO PASSITO	C006	X	240	1	D	X	E	0	X

10A13453

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Tepshi Gezim, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Tepshi Gezim, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato sostitutivo del diploma di maturità, denominato "Copy", conseguito nel 1977 presso la scuola media superiore industriale, indirizzo industriale (elettrica) con sede a Durazzo (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici ed antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere sfavorevole emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, per mancanza della documentazione richiesta, nella fattispecie la dichiarazione di valore in loco, documentazione necessaria per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei Paesi extra U.E.;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 104633 del 9 agosto 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza della predetta causa ostativa all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, producendo la nota pervenuta a questa Divisione in data 7 ottobre 2010, contenente la dichiarazione di valore in loco attestante il titolo di studio;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Tepshi Gezim, cittadino italiano, nato a Durazzo (Albania) il 27 dicembre 1951 è riconosciuto il titolo di studio «Attestato sostitutivo del diploma di maturità, denominato Copy», unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in imprese del settore elettrico, quale titolo valido solo per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre il suddetto titolo di studio, unitamente alla mancanza di esperienza professionale prodotta nei settori richiesti, non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione di impianti elettronici, antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)*, *g)* del D.M. 37/2008.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A12624

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 7 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Klimova Vera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Vista l'istanza della sig.ra Klimova Vera, nata a Wielsk il 27 marzo 1951, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'accesso ed esercizio in regione Campania della professione di guida turistica nelle lingue: italiano e russo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 giugno 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la regione Campania, consistente in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Klimova Vera, nata a Wielsk il 27 marzo 1951, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: regione Campania nelle lingue: italiano e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la regione Campania rilascerà alla sig.ra Klimova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il capo del Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig. ra Klimova Vera, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito regione Campania.

Tenuto conto che la sig.ra Klimova Vera risulta essere un professionista già qualificato nella Federazione russa e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sotto elencate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

10A12809

DECRETO 7 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kononova Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica, negli ambienti territoriali di Venezia città e Verona.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Vista l'istanza della sig.ra Kononova Marina, cittadina russa, nata a Mosca il 22 novembre 1961, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di: Venezia città e Verona e provincia della stessa professione nelle lingue: russo e inglese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 settembre 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa per ogni ambito territoriale richiesto, da effettuarsi presso le competenti Provincie di Venezia e di Verona, consistente in una prova attitudinale scritta e orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per i citati ambiti territoriali;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato dalla Questura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kononova Marina, cittadina russa, nata a Mosca il 22 novembre 1961, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Venezia città e Verona e provincia nelle lingue: russo e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

Il capo del Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale scritta e orale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Kononova Marina, approfondite conoscenze storiche, geografiche e storico-artistiche negli ambiti di Venezia città e di Verona e provincia.
Tenuto conto che la sig.ra Kononova risulta essere un "professionista" già qualificato nella Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese e russo, le materie oggetto della misura compensativa sono qui di seguito indicate, per ogni ambito territoriale richiesto.

AMBITO TERRITORIALE "CITTA' DI VENEZIA" che comprende : Venezia città e la sua laguna inclusa Chioggia, nonché Mirano e Noale

Prova scritta:
articolata in 50 quesiti a risposta multipla nelle materie sottoelencate:
a) storia dell'arte (15 domande)
b) storia veneta (15 domande)
c) geografia turistica e ambientale del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere enogastronomico (15 domande)
d) elementi di primo soccorso (5 domande).

Storia: Caratteri dei vari periodi della storia veneta, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale
ed economica) con speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.

Storia dell'arte: Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle
origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei
monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

Geografia: Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia
sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui
relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle
attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e
dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale.

tradizioni e manifestazioni : conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa),
delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

itinerari turistici *(solo per la prova orale)**:*** Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e
delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

AMBITO TERRITORIALE "Verona e provincia"

Storia:

Caratteri dei vari periodi della storia veneta, inquadrati nel più ampio panorama italiano ed europeo, con particolare riguardo alla storia politica, culturale, sociale ed economica di Verona e del suo territorio, dalle origini fino ai giorni nostri.

Personalità illustri veronesi; celebrità del passato e del presente della politica, della cultura intesa nel senso più ampio del termine, della scienza, della economia che hanno visitato la città e/o il territorio, lasciandone testimonianza diretta o riportata.

Geografia

Elementi di geografia fisica e antropica del Veneto e in particolare della provincia di Verona, con riferimento ai caratteri naturali e antropici del paesaggio. Elementi di cartografia topografica e turistica. Le aree e le località turistiche della provincia di Verona. I flussi turistici provinciali, aspetti quantitativi e qualitativi. Le principali attività economiche presenti sul territorio veronese e loro localizzazione, con particolare riguardo alle produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locale e alle tipicità enogastronomiche. Le principali manifestazioni culturali (artistiche, folcloristiche, teatrali, musicali, ed eventi) presenti sul territorio provinciale.

Storia dell'arte

Caratteri generali dell'arte italiana nei vari periodi storici con particolare riguardo all'opera dei più illustri artisti veronesi (Paolo Caliari, Michele Sanmicheli, Pisanello, Stefano da Zevio, Brusasorzi, Liberale, i Morone, Fra' Giovanni ecc);

Illustrazione storico-artistica dei principali monumenti e opere d'arte della provincia, con particolare riferimento a:

(VERONA CITTÀ)

Monumenti romani: l'Arena, il Teatro Romano, le porte romane, il Ponte Pietra, l'Arco dei Gavi, ricordi della pianta e della cinta romana (acquedotto, terme);

Resti dell'alto medioevo: nella chiesa di S. Stefano, presso la Cattedrale, nelle chiese di S. Procolo, di S. Lorenzo, di S. Zeno.

Monumenti medioevali e moderni. Edifici sacri e profani, periodo cui appartengono, con le indicazioni delle opere d'arte in essi contenute, con accenni per i principali, sulle trasformazioni ed aggiunte che vi si fecero nello svolgersi dei secoli. In particolare dovranno illustrarsi:

Edifici sacri:

• Basilica di San Zenone: vicende costruttive, bronzi della porta; le sculture del portale e della facciata (Nicolò, Guglielmo, Brioloto e Adamino di S. Giorgio); la cripta; la Cappella Maggiore col Trittico del Mantegna e gli stalli del Correr; il Campanile; il Chiostro e il Sacello di S. Benedetto; la Torre Abbaziale; gli Affreschi.

• Basilica cimiteriale di S. Stefano: le varie trasformazioni dei secoli VII, VIII; la cappella degli Innocenti; affreschi e dipinti.

• S. Lorenzo: le successive ricostruzioni; le torri nella facciata e i matronei, il protiro nel fianco di mezzogiorno, affreschi e dipinti.

• Cattedrale: esterno: la facciata e il protiro di Nicolò, il fianco e il protiro minore; l'abside. Interno: altari, il tornacoro sanmicheliano, affreschi, dipinti, iscrizioni. Adiacenze della Cattedrale: S. Elena; resti di S. Maria Matricolare; il chiostro capitolare e i suoi mosaici, la biblioteca capitolare, S. Giovanni in Fonte; l'Episcopio.

• S. Fermo Maggiore: resti della chiesa benedettina e trasformazioni francescane. La chiesa inferiore. La chiesa superiore: dipinti, altari, sculture. In particolare il pulpito e la tomba ordinata dal Morani; gli affreschi del Pisanello intorno il sepolcro Brenzoni, il mausoleo Torriani.

• SS. Nazario e Celso: affreschi, tele, altari; la cappella S. Biagio; la grotta presso S. Nazaro, i suoi mosaici e i suoi affreschi.

• S. Maria in Organo: cenni storici costruttivi, la cripta, la chiesa, affreschi altari, tele; il coro e la sagrestia con le sculture in legno di Fra Giovanni.
• S. Anastasia e le sue adiacenze: la chiesa, il portale, il pavimento, gli affreschi, gli altari, le sculture, le tele, la Cappella Pellegrini con le interne figure di terracotta e gli esterni affreschi del Pisanello; l'oratorio di S. Giorgio dei Domenicani e i suoi affreschi; la tomba del Castelbarco.
• S. Giorgio in Braida: altari, dipinti, sculture e in particolare la tela del Veronese con martirio di San Giorgio.
• S. Bernardino: gli affreschi, la sanmicheliana Cappella Pellegrini, la sala Morone.
• S. Giovanni in Valle: la chiesa e i suoi affreschi, la cripta con i sepolcri paleocristiani; le absidi.
• S. Paolo in Campo Marzio: la chiesa e la cappella Marogna con la tela del Veronese.
• SS. Apostoli: la chiesa romanica e l'attiguo sacello delle SS.Teutera e Tosca.
Edifici civili: Edifici del periodo comunale. Edifici scaligeri (palazzo dei Signori e annesse Arche Scaligere e S. Maria Antica). Edifici pubblici e privati della rinascenza (Loggia del Consiglio, Casa Confalonieri ecc.). Portali e candelabri marmorei scolpiti, puteali, ante di portoni. Edifici cinquecenteschi, in particolare i sanmicheliani (palazzo Bevilacqua, Canossa e Guastaverze). Edifici barocchi, settecenteschi e neoclassici.
Costruzioni militari:
• I “Muri Novi” e le porte del periodo comunale; la cinta di Cangrande; le fortificazioni veneziane con le Porte del Vescovo e S. Giorgio e le Sanmicheliane con le Porte nuove, Palio e S. Zeno;
• Le trasformazioni austriache: i castelli della città (Castel Vecchio e il ponte Scaligero, Castel S. Pietro e Castel S. Felice).
Biblioteche (Capitolare, Comunale, Archivio di Stato).
I musei di Verona: archeologico Teatro Romano, Castelvecchio, Civico di scienze naturali di Verona, Lapidario Maffeiano, Galleria d’arte Moderna, Miniscalchi Erizzo, Canonicale di Verona, Casa di Giulietta, Tomba di Giulietta, Torre dei Lamberti.
(VERONA PROVINCIA)
Pievi romaniche, abbazie, santuari e luoghi religiosi
Castelli scaligeri
Palazzi, ville e giardini storici
La riviera veronese del Garda
I musei in provincia di Verona: Nicolis di Villafranca, Napoleonico di Arcole, Napoleonico di Rivoli Veronese, dei Cimbri di Giazza, del Castello Scaligero di Malcesine, del Castello Scaligero di Torri del Benaco, archeologico di Cavaion Veronese, preistorico di Gazzo Veronese, Civico di Bosco Chiesanuova, dell’olio di Cisano di Bardolino, del vino c/o Cantine Zeni f.lli di Bardolino, Civico Archeologico di Cologna Veneta, Fondazione Fioroni di Legnago, Centro Ambientale Archeologico – Civico di Legnago, della Pieve di S. Giorgio di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Castello di Soave, dei Fossili di Bolca di Vestenanuova, Museo Preistorico e Paleontologico di Sant’Anna d’Alfaedo.

Materie da sostenere in un solo ambito territoriale:
ville venete: Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia e delle più importanti Ville del Veneto.
Si elencano qui di seguito le principali ville venete sulle quali potranno vertere le domande d’esame, con l’avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo:
Foscari (Malcontenta), Pisani (Strà), Widmann-Foscari (Riscossa di Mira), Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra “La Rotonda” (Vicenza), Valmarana “ai Nani” (Vicenza),

Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno
(Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Villa – Castello Giustinian
(Roncade), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso *(solo per la prova scritta):* L'indagine ed il comportamento
preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione,
corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da
farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali.
Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.
legge regionale 4 novembre 2002, n .33: articoli 20, 82/90 ed allegato T

10A13266

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2010.

Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni. (Deliberazione n. 555/10/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito Direttiva quadro), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* L 108 del 24 aprile 2002;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150 («Testo Unico»);

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

Vista la delibera n. 401/01/CONS, recante «Verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 dicembre 2001, n. 289;

Vista la delibera n. 136/05/CONS, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005 - supplemento ordinario n. 35;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte da ultimo dalla delibera n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concer-

nente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009 di «Avvio del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 ottobre 2009, n. 246;

Vista la delibera n. 21/10/CONS del 27 gennaio 2010 di «Proroga dei termini del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 febbraio 2010, n. 40;

Vista la delibera n. 257/10/CONS del 26 maggio 2010 di «Proroga dei termini del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 2010, n. 135;

Vista la delibera n. 367/10/CONS del 15 luglio 2010 di avvio della «Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 2010, n. 175;

Vista la delibera n. 473/10/CONS del 16 settembre 2010 di «Proroga dei termini del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), avviato con delibera n. 558/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 ottobre 2010, n. 233;

Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle società Telecom Italia Media S.p.A., SKY Italia S.r.l. e dell'associazione Aeranti Corallo;

Sentite, in data 20 settembre 2010, l'associazione Aeranti Corallo e in data 27 settembre, la società Telecom Italia Media S.p.A.;

Vista la comunicazione della società SKY Italia S.r.l., inviata in data 27 settembre 2010, con la quale la società ha manifestato la propria impossibilità a partecipare all'audizione fissata dall'Autorità;

Visti i contributi prodotti da SKY Italia S.r.l., RTI S.p.A., Fedoweb, FIEG, Aeranti Corallo, Telecom Italia Media S.p.A., Google, nonché la comunicazione inviata da RAI S.p.A.;

Vista l'istruttoria volta ad individuare, ai sensi dell'art. 43 del Testo unico, i mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni, al fine di verificare, successivamente, l'eventuale sussistenza di posizioni dominanti, nei suddetti mercati, e le conclusioni alle quali essa è pervenuta, riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente delibera;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni

1. Nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni sono individuati, così come descritti in allegato A, i seguenti mercati rilevanti:

mercato della televisione in chiaro;

mercato della televisione a pagamento;

mercato radiofonico;

mercato dell'editoria quotidiana;

mercato dell'editoria periodica.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed in versione integrale sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

10A13559

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cytotect Biotest»

Estratto determinazione V&A.N n. 2146 del 21 ottobre 2010

Titolare AIC: Biotest Pharma GMBH con sede legale e domicilio in Landsteinerstrasse 5 - D-63303 Dreieich (Germania).

Medicinale: CYTOTECT BIOTEST.

Variazione AIC: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione. Modifica della procedura di prova del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'officina di produzione, come di seguito riportato:

da	a
Produzione completa: **Biotest AG** Landsteinerstrasse 5 63303-Dreieich Germany	Officina di Produzione: ***HUMAN BioPlazma Manufacturing and Trading Limited Liability Company (HUMAN BioPlazma LLC)*** Tàncsics Mihàly ut 82 H- H- 2100 Gödöllö Hungary Per steps di produzione 2-8 2. Pooling del plasma 3. Separazione del crioprecipitato 4. Precipitazione e separazione della frazione I 5. Precipitazione e separazione della frazione II/III 6. Pooling e sospensione della frazione II/III 7. Precipitazione e separazione della frazione III 8. Precipitazione e separazione della frazione II Officina di produzione **Biotest AG** Landsteinerstrasse 5 D-63303-Dreieich Germany per steps 1 e 9-18 1. Materiale di partenza 9. Pooling e sospensione della frazione II 10. Dia- e ultrafiltrazione 11. Aggiustamento della soluzione di proteine, controlli in-process su modifica del prodotto primario per β-propiolattone e idrolisi 12. Trattamento con Aerosil 13. Filtrazione nanometrica 14. Cromatografia su colonna con Synsorb (opzionale) 15. Dia- e ultrafiltrazione 16. Trattamento con activated charcoal 17. Aggiustamento della soluzione di proteine 18. Filtrazione sterile e controllo di qualità del prodotto intermedio

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026167015 - «500 U. soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml;

AIC n. 026167027 - «1000 U. soluzione per infusione» 1 fiala da 20 ml;

AIC n. 026167039 - «2.500 U. soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13338

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atossisclerol»

Estratto determinazione V&A.N n. 2123 del 21 ottobre 2010

Medicinale: ATOSSISCLEROL.

Titolare AIC: Chemische Fabrik Kreussler & CO. GMBH con sede legale e domicilio in Rheingaustrasse 87-93, D-65203 - Wiesbaden-Biebrich (Germania).

Variazione AIC: Riduzione del periodo di Validità (B11) - Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la riduzione della shelf-life del prodotto finito, come da tabella allegata:

Da:	A:
Shelf life: 5 years	Shelf life: 3 years

È inoltre autorizzata la modifica delle specifiche alla shelf-life del prodotto finito relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022199018 - «0,5% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 022199032 - «1% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 022199057 - «2% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 022199071 - «3% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 022199095 - «0,25% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13450

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glicerolo Carlo Erba»

Estratto determinazione V&A.N n. 2125 del 21 ottobre 2010

Titolare AIC: Carlo Erba O.T.C. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, Via Ardeatina Km 23,500 - Frazione Loc. Santa Palomba, 00040 - Codice fiscale n. 08572280157.

Medicinale: GLICEROLO CARLO ERBA.

Variazione AIC: Passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del regime di fornitura

Da: SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco

A: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Le indicazioni Terapeutiche sono: Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029651015 - «prima infanzia 1000 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 029651027 - «bambini 1500 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 029651039 - «adulti 2500 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 029651054 - «bambini 2,25 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 029651066 - «adulti 6,75 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose;

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da:

A.I.C. n. 029651015 -«prima infanzia 1000 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 029651027 - «bambini 1500 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 029651039 - «adulti 2500 mg supposte» 18 supposte;

a:

A.I.C. n. 029651015 - «prima infanzia 900 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 029651027 - «bambini 1375 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 029651039 - «adulti 2250 mg supposte» 18 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13451

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Temozolomide Crinos»

Estratto determinazione n. 1896/2010 del 2 novembre 2010

Medicinale: TEMOZOLOMIDE CRINOS.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.A., via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

5 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883018/M (in base 10) 16148B (in base 32);

5 mg capsule rigide 20 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883020/M (in base 10) 16148D (in base 32);

20 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883032/M (in base 10) 16148S (in base 32);

20 mg capsule rigide 20 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883044/M (in base 10) 161494 (in base 32);

100 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883057/M (in base 10) 16149K (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883069/M (in base 10) 16149X (in base 32);

140 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883071/M (in base 10) 16149Z (in base 32);

140 mg capsule rigide 20 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883083/M (in base 10) 1614BC (in base 32);

180 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883095/M (in base 10) 1614BR (in base 32);

180 mg capsule rigide 20 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883107/M (in base 10) 161C3R (in base 32);

250 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883119/M (in base 10) 1614CH (in base 32);

250 mg capsule rigide 20 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883121/M (in base 10) 1614CK (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 5, 20, 100, 140, 180, 250 mg di temozolomide;

eccipienti:

temozolomide Crinos 5 mg:

contenuto della capsula: lattosio anidro, carbossimetilamido sodico (Tipo *A)*, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);

inchiostro da stampa: Shellac, glicole propilenico, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), indigotina lacca di alluminio (E132);

temozolomide Crinos 20 mg:

contenuto della capsula: lattosio anidro, carbossimetilamido sodico (Tipo *A)*, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);

inchiostro da stampa: Shellac, glicole propilenico, titanio diossido (E171), giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110);

temozolomide Crinos 100 mg:

contenuto della capsula: lattosio anidro, carbossimetilamido sodico (Tipo *A)*, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);

inchiostro da stampa: Shellac, glicole propilenico, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido (E171);

temozolomide Crinos 140 mg:

contenuto della capsula: lattosio anidro, carbossimetilamido sodico (Tipo *A)*; silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);

inchiostro da stampa: Shellac, glicole propilenico, indigotina (E132) lacca di alluminio;

temozolomide Crinos 180 mg:

contenuto della capsula: lattosio anidro, carbossimetilamido sodico (Tipo *A)*, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);

inchiostro da stampa: Shellac, glicole propilenico, ossido di ferro rosso (E172);

temozolomide Crinos 250 mg:

contenuto della capsula: lattosio anidro, carbossimetilamido sodico (Tipo *A)*, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico;

involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E171);

inchiostro da stampa: Shellac, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio:

Nerviano Medical Sciences S.r.l., Pharmaceutical Sciences, viale Pasteur, 10 - 20124 Nerviano (Italia);

Haupt Pharma Amareg GmbH, Donaustaufer Strasse 378, 93055 Regensburg (Germania).

Confezionamento (secondario), controllo, rilascio:

Cell pharm GmbH, Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover (Germania).

Indicazioni terapeutiche: le capsule rigide di «Temozolomide Crinos» sono indicate nel trattamento di:

pazienti adulti con glioblastoma multiforme di prima diagnosi in concomitanza a radioterapia e in seguito come monoterapia;

bambini dai 3 anni di età, adolescenti e pazienti adulti con glioma maligno, quale il glioblastoma multiforme o l'astrocitoma anaplastico, che manifestino recidiva o progressione dopo la terapia standard.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

5 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883018/M (in base 10) 16148B (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,58;

250 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883119/M (in base 10) 1614CH (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 593,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 979,37;

100 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883057/M (in base 10) 16149K (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 237,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 391,75;

20 mg capsule rigide 5 capsule in flacone in vetro con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 039883032/M (in base 10) 16148S (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 78,35.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Temozolomide Crinos» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologi, internisti (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13513

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uritent»

Estratto determinazione n. 1897/2010 del 2 novembre 2010

Medicinale: URITENT.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.A. - Galleria Unione 5 - 20122 Milano.

Confezione:

500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE - A.I.C. n. 039378017/M (in base 10), 15KR31 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 500 mg di ciprofloxacina;

eccipienti:

contenuto della compressa: ossido di polietilene, povidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: Opadry Blue, Ipromellosa, Titanio diossido (E171), Lacca di alluminio blu brillante FCF (E133), Macrogol, Polisorbato 80.

Controllo e rilascio: Rottapharm Ltd. Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland - Madaus GmbH, Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf - Germany.

Confezionamento primario e secondario:

Rottapharm Ltd. Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland - Madaus GmbH, Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf - Germany.

Produzione: Madaus GmbH, Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf - Germany.

Indicazioni terapeutiche: infezioni acute non complicate delle vie urinarie (uUTI, cistiti acute) nelle donne. La Ciprofloxacina può essere considerata come un'alternativa ai farmaci di prima scelta nel caso in cui si evidenzi una resistenza individuale e/o regionale agli stessi.

A donne che assumono fluorochinoloni, compresa la ciprofloxacina, da circa 6 mesi dalla diagnosi di cistite acuta, dovrebbe essere prescritto un farmaco appartenente a una differente classe terapeutica.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione 500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE - A.I.C. n. 039378017/M (in base 10), 15KR31 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Uritent è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13514

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prorilis»

Estratto determinazione n. 1895/2010 del 2 novembre 2010

Medicinale: PRORILIS.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.A. - Galleria Unione 5 - 20122 Milano.

Confezione:

500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE - A.I.C. n. 039376015/M (in base 10), 15KQ3R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 500 mg di ciprofloxacina;

eccipienti:

contenuto della compressa: ossido di polietilene, povidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: Opadry Blue, Ipromellosa, Titanio diossido (E171), Lacca di alluminio blu brillante FCF (E133), Macrogol, Polisorbato 80.

Controllo e rilascio: Rottapharm Ltd. Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland - Madaus GmbH, Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf - Germany.

Confezionamento primario e secondario:

Rottapharm Ltd. Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland - Madaus GmbH, Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf - Germany.

Produzione: Madaus GmbH, Lutticher Strasse 5, 53842 Troisdorf - Germany.

Indicazioni terapeutiche: infezioni acute non complicate delle vie urinarie (uUTI, cistiti acute) nelle donne. La Ciprofloxacina può essere considerata come un'alternativa ai farmaci di prima scelta nel caso in cui si evidenzi una resistenza individuale e/o regionale agli stessi.

A donne che assumono fluorochinoloni, compresa la Ciprofloxacina, da circa 6 mesi dalla diagnosi di cistite acuta, dovrebbe essere prescritto un farmaco appartenente a una differente classe terapeutica.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione 500 mg compresse a rilascio modificato 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE - A.I.C. n. 039376015/M (in base 10), 15KQ3R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Prorilis è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13515

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Captopril Actavis».

Estratto determinazione V&A.PC/II/763 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: CAPTOPRIL ACTAVIS

Confezioni:

035431016/M - 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg

035431028/M - 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg

035431030/M - 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg

035431042/M - 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg

035431055/M - 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg

035431067/M - 24 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 50 mg

035431079/M - 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 50 mg

035431081/M - 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 50 mg

035431093/M - 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 50 mg

Titolare AIC: Actavis group PTC EHF

N° Procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0242/001-002/II/019

Tipo di modifica: modifica stampati

Modifica Apportata:

Presentazione dell'user test del Foglio Illustrativo

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13657

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fludara»

Estratto determinazione V&A.PC/II/745 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: FLUDARA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: GENZYME EUROPE B.V.

N° Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0055/002/II/065.

Tipo di Modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Adeguamento ai requisiti della Farmacopea Europea relativo alla purezza microbiologica e ai test uniformità di contenuti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13658

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Irinotecan Kabi».

Estratto determinazione V&A.PC/II/744 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: IRINOTECAN KABI.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Oncology PLC.

N° procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1149/001/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.

Modifica apportata: aggiornamento della descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza (DDPS).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13659

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Myelostim»

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 741del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Chugai Sanofi Aventis.

N° Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001/II/051.

Tipo di modifica: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.

Modifica apportata: aggiunta della sez. 1.8.1 al modulo 1: descrizione dettagliata del sistema di farmacovigilanza.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13660

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 3 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4014
Yen	113,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,497
Corona danese	7,4553
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87030
Fiorino ungherese	272,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9327
Nuovo leu romeno	4,2978
Corona svedese	9,3240
Franco svizzero	1,3761
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2080
Kuna croata	7,3432
Rublo russo	43,1885
Lira turca	1,9768
Dollaro australiano	1,4058
Real brasiliano	2,3706
Dollaro canadese	1,4136
Yuan cinese	9,3559

Dollaro di Hong Kong	10,8624
Rupia indonesiana	12497,56
Rupia indiana	62,1240
Won sudcoreano	1555,48
Peso messicano	17,2162
Ringgit malese	4,3233
Dollaro neozelandese	1,8093
Peso filippino	59,472
Dollaro di Singapore	1,8049
Baht tailandese	41,694
Rand sudafricano	9,6805

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13734

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 4 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4244
Yen	115,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,408
Corona danese	7,4547
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87585
Fiorino ungherese	272,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,8958
Nuovo leu romeno	4,2848
Corona svedese	9,2550
Franco svizzero	1,3782
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1480
Kuna croata	7,3445
Rublo russo	43,4300
Lira turca	1,9830
Dollaro australiano	1,4056
Real brasiliano	2,3960
Dollaro canadese	1,4269
Yuan cinese	9,4915
Dollaro di Hong Kong	11,0404
Rupia indonesiana	12661,75
Rupia indiana	62,9370
Won sudcoreano	1571,18
Peso messicano	17,4046
Ringgit malese	4,3916
Dollaro neozelandese	1,7889
Peso filippino	60,217
Dollaro di Singapore	1,8280
Baht tailandese	42,298
Rand sudafricano	9,6600

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13735

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 5 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4084
Yen	114,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,585
Corona danese	7,4536
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86790
Fiorino ungherese	273,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9150
Nuovo leu romeno	4,2910
Corona svedese	9,2910
Franco svizzero	1,3546
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1190
Kuna croata	7,3560
Rublo russo	43,3100
Lira turca	1,9674
Dollaro australiano	1,3865
Real brasiliano	2,3610
Dollaro canadese	1,4100
Yuan cinese	9,3752
Dollaro di Hong Kong	10,9170
Rupia indonesiana	12541,46

Rupia indiana	62,0000
Won sudcoreano	1561,00
Peso messicano	17,2163
Ringgit malese	4,3422
Dollaro neozelandese	1,7747
Peso filippino	60,043
Dollaro di Singapore	1,8106
Baht tailandese	41,741
Rand sudafricano	9,5882

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13736

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 8 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3917
Yen	112,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,575
Corona danese	7,4535
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86270
Fiorino ungherese	274,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9193
Nuovo leu romeno	4,2875
Corona svedese	9,2940
Franco svizzero	1,3435
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0850
Kuna croata	7,3495
Rublo russo	42,8150
Lira turca	1,9621
Dollaro australiano	1,3770
Real brasiliano	2,3607
Dollaro canadese	1,3960
Yuan cinese	9,2939
Dollaro di Hong Kong	10,7880
Rupia indonesiana	12396,12
Rupia indiana	61,8200
Won sudcoreano	1549,24
Peso messicano	17,0462
Ringgit malese	4,3038
Dollaro neozelandese	1,7680
Peso filippino	60,058
Dollaro di Singapore	1,7922
Baht tailandese	41,267
Rand sudafricano	9,5560

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13737

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno nel comune di Tarcento

Con decreto interdirettoriale n. 11/2/5/2010 datato 15 luglio 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito a quello dei beni del Patrimonio dello Stato, dell'ex poligono di tiro a segno nel comune di Tarcento (Udine) distinto al foglio catastale n. 9 - particella 177 della superficie di mq 1980 e foglio catastale n. 10, particella 386 della superficie di mq 7130 entrambe intestate a Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

10A13091

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare dei vini a Denominazione di origine controllata «Lugana»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio volontario tutela lugana D.O.C., intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Lugana»;

Visto il parere favorevole delle regioni Lombardia e Veneto sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 13 ottobre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "LUGANA"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Lugana" e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le tipologie "Lugana", "Lugana Superiore", "Lugana Riserva" "Lugana Vendemmia Tardiva" e "Lugana Spumante".

Articolo 2

I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave localmente denominato Turbiana o Trebbiano di Lugana .Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona ed e' delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenessima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sudovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nordovest fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa calcarea , con idonea baulatura per evitare il ristagno idrico.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3700.

E' vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

La produzione massima di uva per ettaro,in coltura specializzata, non deve superare 12,5 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata "Lugana" , "Lugana Riserva", "Lugana Vendemmia Tardiva"" e "Lugana Spumante"; 11,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Superiore".
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" e "Lugana Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata Lugana Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo dell'13 % vol.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione.

La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di
categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono
verificate, puo' stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" di cui all'art 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di vinificazione e imbottigliamento possono essere effettuate in via permanente con autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ,previo parere della Regione Lombardia o Veneto e il Consorzio di Tutela,

anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione ma nel territorio delle province di Brescia e Verona ove si tratti di attività e preesistente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

Inoltre, le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia , nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Nelle operazioni di affinamento e' consentito anche l'uso di recipienti di legno.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1 ottobre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento o affinamento di almeno 24 mesi dei quali almeno 6 in bottiglia. Il periodo di invecchiamento o affinamento decorre dal 1 ottobre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana vendemmia tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e/o affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1 ottobre dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Lugana" ":
colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'affinamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Lugana" superiore":
colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Lugana Riserva":
colore: paglierino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico, corposo, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

"Lugana Vendemmia Tardiva":
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato all'invecchiamento;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, dall'amabile al dolce, di corpo, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

"Lugana" spumante":
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato quando e' spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo classico;
sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

E' facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" e similari.
E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni Superiore, Riserva, Vendemmia Tardiva dovranno figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata "Lugana".

Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" e Lugana Superiore e Lugana Riserva e Lugana Vendemmia Tardiva deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva di "vigna", alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

Tutti i contenitori fino alla capacità di 5,0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere in vetro.
Sono ammesse tutte le chiusure a eccezione di tappo corona e strappo.

Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Spumante" deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità fino a 16 litri con tappo in sughero.

I vini a denominazione di origine controllata "Lugana " riportanti le menzioni Superiore, Riserva e Vendemmia Tardiva devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità da 0,375 a 3,0 litri con chiusura tappo di sughero raso bocca

E' ammessa, per tutte le tipologie della denominazione, Lugana per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a vite per le bottiglie concapacità inferiore a 0,375 litri

10A13454

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-267) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.